



ENERGIA RINNOVABILE:

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021

Roma, 11 giugno 2021

Con il c.d. Decreto Semplificazioni – DL n. 77/2021 del 31 maggio 2021 (anche solo Decreto) sono state definite le regole per la *governance* del PNRR e le prime misure di snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Di seguito si segnalano le principali modifiche legislative intervenute in materia di procedimento ambientale e paesaggistico (VIA e VAS) e di energie rinnovabili, contenute nel Titolo I della Parte II del Decreto.

Prima di entrare nel dettaglio dei procedimenti di VIA e VAS è opportuno segnalare che la norma ha previsto un “**interpello in materia ambientale**” con l’inserimento di un nuovo art. 3-*septies* del d. lgs n. 152/2004 (anche solo Codice dell’ambiente).

Il Decreto dispone che gli enti territoriali e determinate associazioni di categoria possono inoltrare al Ministero per la Transizione Ecologica (anche solo MTE) istanze di ordine

generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, le cui soluzioni, anche cumulabili, vengono pubblicate e costituiscono criteri interpretativi salvo rettifica con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. La presentazione di tali istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

1. **Sulla Valutazione di impatto ambientale – VIA - degli interventi PNRR-PNIEC**

Il Decreto introduce una **disciplina speciale per le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR e nel PNIEC**.

Dette opere sono ora elencate **nell’allegato I bis parte seconda del D. lgs n. 152/2016**

dove troviamo, a mero titolo esemplificativo, gli impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversioni e incremento di capacità esistente, relativamente a: generazione di energia elettrica da impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione ecc.

Il procedimento di VIA avente ad oggetto la realizzazione di tali opere, che il Decreto qualifica come “*interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti*”, si caratterizza per:

- l'ampia riduzione dei termini, la cui inosservanza determina l'automatico rimborso al proponente del 50% delle tariffe correlate all'attività istruttoria;
- la durata massima di **130 giorni**;
- la competenza in materia di VIA di una Commissione tecnica speciale PNRR-PNIEC posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, la cui eventuale inerzia dà luogo all'esercizio di un potere sostitutivo. Il provvedimento di VIA viene adottato dal Direttore Generale del MTE;
- l'istituzione di una Soprintendenza speciale presso il Ministero della Cultura (MIC) per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi ricadenti nella disciplina speciale operativa fino al 31 dicembre 2026. Detto ufficio è operativo per gli interventi sottoposti a via in sede statale.

2. Sulle modifiche alla disciplina della VIA ordinaria.

il Decreto interviene in primo luogo sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (a) e poi sulla VIA di competenza statale (b) e di competenza regionale (c).

- (a) Verifica di assoggettabilità a VIA.
L'art. 19 del Codice dell'ambiente, recante le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, presenta le seguenti modifiche:
- **riduzione da 45 a 30 giorni** del termine per la presentazione, da parte di chiunque sia interessato, delle osservazioni all'autorità competente in merito

allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata dal proponente;

- facoltà per l'autorità competente di chiedere integrazioni e chiarimenti sulla non assoggettabilità, per il cui adempimento il proponente può chiedere la sospensione dei termini per un massimo di 60 giorni, scaduti i quali l'inadempimento determina l'archiviazione della domanda;
- in caso di non assoggettabilità a VIA, l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal **proponente entro il termine di 30 giorni** con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.

Inoltre, il Decreto introduce un termine di **30 giorni per il riscontro**, da parte dell'autorità competente, all'istanza del proponente finalizzata a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni relative alla redazione dello studio di impatto ambientale, ex art. 20 del Codice dell'Ambiente.

(b) In ordine al procedimento di **VIA statale** le principali modifiche interessano:

- la perentorietà dei termini correlati a:
 - (i) la verifica sulla completezza della documentazione allegata all'istanza (**15 giorni** per verifica completezza e richiesta integrazioni),
 - (ii) la richiesta di integrazioni, il relativo adempimento (**30 giorni**) e la verifica successiva da parte dell'autorità (**15 giorni**) diventano termini perentori
 - (iii) obbligo di archiviazione in caso di permanenza dell'incompletezza.L'adozione del provvedimento di VIA direttamente da parte dell'autorità competente, senza previa proposta al Ministero, **bensì solo previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del MIC**;

- l'assorbimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 nel concerto del MIC reso in sede di VIA, ove gli elaborati progettuali presentati dal proponente consentano di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento, a condizione, cioè, che la relazione paesaggistica allegata sia completa;
- esercizio del potere sostitutivo sia in casi di inerzia delle Commissioni tecniche sia i in caso di inerzia del Direttore Generale;
- nell'allegato II della Parte seconda del D. Lgs n. 152/2006, recante i progetti sottoposti a VIA in sede statale sono stati inseriti **“gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”**.

(c) In merito alla **VIA di competenza regionale**, invece, la novella più consistente riguarda il nuovo art. **26-bis del Codice dell'ambiente** che introduce la facoltà per il proponente di attivare una conferenza di servizi preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR/AU) che si svolge in modalità semplificata ed è finalizzata a fornire al proponente una puntuale indicazione sulle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, sul relativo livello di dettaglio, nonché sulle condizioni sottese all'ottenimento dei permessi necessari alla realizzazione del progetto.

3. **Sul procedimento PAUR.**

- Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito web, laddove sia richiesta la variazione dello strumento urbanistico, **l'amministrazione effettua la verifica circa la sussistenza dei requisiti per la procedibilità**;
- viene accelerata a fase successiva alla presentazione delle integrazioni prevedendo che sia l'autorità competente, tramite

proprio avviso, ad avviare una nuova consultazione al pubblico;

- il Decreto dispone che, laddove il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, **le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento unico regionale**;
- qualora, in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, o la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, **l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo**;
- laddove nella determinazione motivata di conclusione della conferenza uno o più titoli attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, **la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto**.

4. **Sulla Valutazione ambientale strategica – VAS.**

Le modifiche più rilevanti in materia riguardano:

- l'individuazione puntuale dei documenti che l'autorità procedente deve trasmettere all'autorità competente - e cioè, la proposta di piano/programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri, l'avviso pubblico e la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo – la cui pubblicazione

- è necessaria ai fini della consultazione pubblica;
- il dettagliato contenuto dell'avviso pubblico;
- l'introduzione di disposizioni finalizzate a rendere più efficiente l'attività di monitoraggio sugli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dei piani/programmi approvati.

5. **Sulle procedure per le fonti energetiche rinnovabili – FER.**

Il Decreto, anzitutto, introduce semplificazioni per la realizzazione di **impianti FER localizzati in aree contermini ai beni sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (d.lgs. 42/2004).

Nei procedimenti autorizzativi di tali impianti, il MIC si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante, la cui mancanza, comunque, non preclude all'amministrazione competente di provvedere all'istanza, **senza che il MIC possa attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'art. 14-quinquies della L. 241/90.**

Il Decreto, inoltre, interviene in materia di **impianti di accumulo e fotovoltaici**, disponendo:

- la non assoggettabilità a VIA degli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “*stand-alone*”, salvo che le relative opere di connessione non vi rientrino;
- l'assoggettabilità alla procedura abilitativa semplificata (PAS), ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011, degli impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e situati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale;
- l'ammissibilità degli incentivi statali di cui al d.lgs. n. 28/2011 per gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture;

- la modifica della tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003 con l'innalzamento da 20 KW a 50 KW della soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad Autorizzazione unica;
- l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali gli interventi di *revamping* e di *repowering* di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati “*non sostanziali*” e, quindi, autorizzabili mediante PAS (ad es., per gli impianti fotovoltaici ed idroelettrici, è necessario che non vi sia variazione delle dimensioni fisiche degli apparecchi, delle strutture, delle opere connesse e dell'area occupata, a prescindere dalla potenza elettrica risultante *post* intervento; per gli impianti eolici rileva, invece, la dimensione delle pale).

Si segnala, infine, che, trattandosi di un decreto-legge, sarà necessario verificare la conversione in legge entro 60 giorni e il tenore del testo convertito che potrebbe recare modifiche e/o integrazioni rispetto a quello attualmente in vigore.



ONTIER

ONTIER ITALIA

Dipartimento: Energia

Contatto:

Laura Gentili – LGentili@ontier.net

Elisa De Giuli - edegiuli@ontier.net



ONTIER